

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 10 febbraio 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Giubilaro Dr. Aldo, Porpora Prof. Domenico, Scalingi Avv. Federico - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – APPELLO DELL'A.S. AUDAX SANLURI CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDAX SANLURI/CALCETTO ORISTANO DEL 2.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Audax Sanluri Calcio a Cinque di Sanluri (Cagliari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

2 – APPELLO DEL CALCIATORE TULLI TERZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24.10.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 32 del 5.12.2002)

La C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Tulli Terzo riduce al 30.6.2005 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.

.....

3 – APPELLO DELL’A.S. OLIMPUS CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ROMA CALCETTO/OLIMPUS CALCIO A CINQUE DEL 6.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 9.1.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.S. Olympus Calcio a Cinque di Roma, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S ed ordina incamerarsi la tassa.

.....

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D’Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Fontana Avv. Giuseppe - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

4 – APPELLO DELL’A.S. GRIMALDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2004 INFLITTA AL CALCIATORE MUTO CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 58 del 24.12.2002)

La C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Grimaldi di Grimaldi (Cosenza), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

.....

5 – APPELLO DELLA POL. SULPIZIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVI AREZZO NORD/SULPIZIA DEL 17.11.2002 (SQUALIFICA CALCIATORI FERRARA CRISTIAN FINO AL 21.01.2004 E FALASCONI GIORGIO FINO AL 21.11.2005) (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 2.1.2003)

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Sulpizia di Pieve Santo Stefano (Arezzo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

6 – APPELLO DELL'U.S. INTERAMNA OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERAMNA/TEVERINA DEL 7.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 34 dell'8.1.2003)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Interamna Olimpia di Terni annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo del 10.12.2002 dell'U.S. Teverina proposto alla Commissione Disciplinare avverso la regolarità della suindicata gara, ripristinando altresì il risultato di 0-0 conseguito nella gara predetta. Dispone restituirsi la tassa versata.

.....

7 – APPELLO DELL'U.S. VANZAGHELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COB 91/VANZAGHELLESE DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 25 del 9.1.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Vanzaghellese di Vanzaghello (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

8 – APPELLO DEL TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 145/C del 29.1.2003)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Taranto Calcio di Taranto, riduce ad una giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica del campo di giuoco già inflitta dai primi giudici alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.

.....

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Giubilaro Dr. Aldo, Cerini Dr. Francesco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

9 – APPELLO DELL'U.S. BELFIORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOVA SERENISSIMA/BELFIORESE DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 29 dell'8.1.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Belfiorese di Belfiore (Verona) e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 – APPELLO DELL'A.S. PUNTO FOGGIA 1989 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PIO X LUCERA/PUNTO FOGGIA 1989 DEL 22.12.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 28 del 15.1.2003)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Punto Foggia 1989 di Foggia, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado per l'esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma l'11 febbraio 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro